Servizio di manutenzione ed implementazione dei sistemi di disinfezione a biossido di cloro e ad ipoclorito di sodio/calcio negli impianti per acqua potabile. Verifica della concentrazione di cloro in rete e servizio di campionamento e trasporto.

CAPITOLATO SPECIALE

CODICE CIG N. BD93423DDA

PROGETTO 26206

PARTE PRIMA - NORMATIVA

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto, in primo luogo, la gestione, la verifica settimanale e la manutenzione delle apparecchiature di disinfezione a servizio degli acquedotti dei 20 comuni gestiti da AGS S.p.A., ovvero Affi, Malcesine, Brenzone sul Garda, S. Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Rivoli Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella, Dolcè, Brentino Belluno, Garda, Lazise, Bardolino, Cavaion Veronese, Pastrengo, Valeggio sul Mincio, Castelnuovo del Garda, Costermano sul Garda e Peschiera del Garda compreso il relativo rifornimento del disinfettante (allegato A "Punti di disinfezione AGS – Frequenza minima settimanale"). I prodotti utilizzati per la disinfezione sono: ipoclorito di sodio, acido cloridrico e clorito di sodio per la produzione del biossido di cloro oltre alla soda caustica e al perossido di idrogeno 30% per la pulizia occasionale dei filtri. I prodotti per la disinfezione dovranno rispettare la normativa 528/2012 sugli agenti biocidi ed essere per uso alimentare. Inoltre, è prevista la fornitura anche di policloruro in alluminio (Sorgente Val dei Coali) e cloruro ferrico (Pozzi Berra e Pozzi via Venezia).

In secondo luogo, l'appalto avrà ad oggetto il servizio di verifica settimanale della concentrazione di disinfettante presente in rete in tutti i punti di prelievo censiti da AGS S.p.A. e, mensile, in alcuni serbatoi non presenti negli allegati B "Verifica concentrazione disinfettante punti di prelievo AGS - Frequenza minima settimanale" e C "Verifica concentrazione disinfettante serbatoi AGS – Frequenza minima mensile". Il valore del cloro rilevato dovrà essere registrato in tempo reale in un software dedicato alla gestione delle attività. In caso di riscontrato valore anomalo, fuori dal range previsti dagli allegati B – C dovrà essere dato riscontro alla stazione appaltante mediante telefonata. Inoltre, è richiesto un servizio a chiamata per l'eventuale campionamento delle acque potabili e relativo trasporto presso il laboratorio preposto.

Può essere richiesta assistenza durante le operazioni, attuate dai dipendenti di AGS, di sanificazione e/o pulizia di filtri/membrane negli impianti di potabilizzazione.

Al fine di ottimizzare il consumo di disinfettante e la cloro-copertura in rete è richiesta un'analisi tecnica finalizzata all'implementazione/efficientamento degli impianti esistenti che preveda soluzioni migliorative sia nella gestione che nell'efficientamento nel dosaggio di disinfettante, entro tre mesi dalla consegna del servizio.

Gli interventi richiesti sono sia programmati che in urgenza, pertanto, dovrà essere garantito un servizio di reperibilità.

Si precisa che tutte le attività oggetto del presente appalto rientrano nell'ambito dei servizi pubblici connessi alla gestione del servizio idrico integrato e pertanto non possono essere interrotte o sospese.

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

Il valore annuale del servizio è indicato nella seguente tabella:

	Importi in euro	**TOTALE**
1	**Servizi a misura all'anno**	200.798 (duecentomilasettecentonovantotto/00)
2	**Oneri per la sicurezza da rischio interferenziale**	3.313,17 (tremilatrecentotredici/17)
T	**IMPORTO TOTALE (1 + 2)**	204.111,17 (duecentoquattromilacentoundici/17)

1. L'importo a base di gara è pari ad € 200.798, di cui € 95.170,45 quale costo della manodopera, oltre agli oneri per la sicurezza da rischio interferenziale non soggetti a ribasso pari ad € 3.313,17; pertanto, l'importo complessivo annuo del servizio è pari ad € 204.111,17.
2. Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) e comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 è prevista per la stazione appaltante l'opzione di prosecuzione per il suddetto importo alle medesime condizioni contrattuali di cui sopra, oltre all'opzione quantitativa in aumento del 10% sull'importo del servizio per la sola prima annualità, ovvero € 20.412,12.
3. Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti, il valore dell'appalto è pari ad € 428.633,45 (primo anno contrattuale e eventuali opzioni di prosecuzione e quantitativa in aumento del 10% per il servizio relativo alla sola prima annualità).

 Resta inteso che, ad esaurimento dell'importo contrattuale, il contratto troverà naturale conclusione, a prescindere dalla durata complessiva maturata.

4. Il costo della manodopera (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso), ai sensi dell'art. 41, comma 13 del Codice è stimato secondo la seguente tabella:

COSTO MEDIO ORARIO PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE AZIENDE METALMECCANICHE - AZIENDE PRIVATE	
D.D. n. n. 103 del 24 novembre 2025 della Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali	
OPERAIO LIVELLO C1	----------
OPERAIO LIVELLO C2	----------
OPERAIO LIVELLO C3	€ 26,30
OPERAIO LIVELLO D2	€ 23,80
MONTE ORARIO STIMATO	
OPERAIO LIVELLO C1	-
OPERAIO LIVELLO C2	-
OPERAIO LIVELLO C3	200
OPERAIO LIVELLO D2	3770 (3750+20 ORE STRAORDINARIE)
COSTO MANODOPERA STIMATO	
OPERAIO LIVELLO C1	-
OPERAIO LIVELLO C2	-
OPERAIO LIVELLO C3	€ 5.260
OPERAIO LIVELLO D2	€ 89.910,45 (comprensivo delle 20 ore di straordinarie)
TOTALE COSTO STIMATO DELLA MANODOPERA	€ 95.170,45 (*pari al 46,63% sull'importo dell'appalto soggetto a ribasso*)

5. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare nel corso dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 11, c. 2, del d.lgs. 36/2023 è il CCNL AZIENDE METALMECCANICHE - AZIENDE PRIVATE. L'operatore economico può indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quelle indicate dalla stazione appaltante. In tal caso, l'operatore economico aggiudicatario della gara, prima dell'aggiudicazione della stessa, dovrà fornire alla stazione appaltante la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il CCNL e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, nonché la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

6. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata dalla Stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice.
7. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
8. L'operatore economico è responsabile nei confronti della Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
9. L'Operatore economico è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
10. Ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
11. In ogni momento la Stazione appaltante può richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133 e può altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
12. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di

assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

13. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività e il personale presente occasionalmente impiegato che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
14. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi 12 e 13 comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Interventi ordinari: trattasi di interventi per la gestione ordinaria da effettuarsi nella fascia oraria dalle 08:00 – 18:00, dal lunedì al venerdì. Il servizio ordinario dovrà essere pianificato anticipatamente e consiste nella verifica e manutenzione periodica delle apparecchiature di disinfezione quali le pompe dosatrici di ipoclorito di sodio o ipoclorito di calcio e i produttori di biossido di cloro e di tutti i suoi componenti/accessori (quali iniezioni, circolatori, ecc.) nonché il riempimento del disinfettante e la rilevazione del cloro/biossido nei punti previsti dagli allegati A, B e C (con indicata la periodicità minima). Tali interventi sono retribuiti attraverso il canone ordinario, voce 1 dell'elenco prezzi e sono incluse le ore di viaggio e di effettivo lavoro.

2. Interventi straordinari: trattasi di interventi *extra* rispetto alla gestione ordinaria, non programmati per i quali la stazione appaltante ha richiesto specifico intervento. Gli interventi straordinari possono essere richiesti dal lunedì alla domenica h24. A tal fine, l'appaltatore deve garantire, per tutta la durata del contratto, la reperibilità telefonica ed operativa di pronto intervento 24 ore su 24 per l'esecuzione del servizio in oggetto. L'operatore economico, in caso di intervento straordinario dovrà intervenire entro 2 ore dalla chiamata. L'operatore economico,

per fornire le prestazioni inerenti al servizio di reperibilità, deve indicare prima della consegna del servizio almeno un recapito telefonico, attivo in qualsiasi momento della giornata, feriale, festiva e in orario notturno. Eventuali variazioni dei numeri telefonici di reperibilità, devono essere comunicati per iscritto con almeno una settimana di anticipo rispetto all'attivazione.

3. Interventi d'urgenza: l'operatore economico, in caso di chiamata per intervento d'urgenza, deve intervenire entro un'ora dalla chiamata. Gli interventi in urgenza possono rendersi necessari in qualsiasi fascia oraria.

Resta inteso che i servizi ordinari dovranno essere eseguiti anche in caso di contemporanea chiamata d'urgenza, salvo espressa autorizzazione del DEC (in quest'ultimo caso nessun indennizzo sarà corrisposto all'appaltatore, il quale riprenderà l'attività ordinaria al termine dell'intervento in urgenza).

Il compenso sarà commisurato mediante il canone mensile per il servizio di reperibilità e i singoli interventi saranno contabilizzati a misura con le altre voci dell'elenco prezzi. Saranno conteggiate le ore di effettivo lavoro sull'impianto mentre le ore di viaggio di andata e ritorno o di eventuali spostamenti sono comprensive nel canone mensile di reperibilità.

4. Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria l'impresa dovrà tenere conto degli eventuali oneri derivanti:

- dall'obbligo di operare in impianti di cui si deve garantire l'esercizio continuo;
- dalla necessità di coordinare le proprie attività con le operazioni di quotidiana gestione degli impianti e l'eventuale presenza di ditte terze che operano sul medesimo impianto;
- dall'obbligo di rispettare le norme relative alla sicurezza;
- dell'obbligo di offrire un servizio di reperibilità 24 h al giorno per tutto l'anno;
- dal fatto che i comuni di competenza sono turistici e perciò con grande differenza di traffico veicolare tra il periodo invernale ed estivo quindi gli spostamenti per accedere ai vari impianti e le operazioni di controllo del disinfettante residuo in rete richiedono più tempo nel periodo turistico. Inoltre, è proprio il periodo turistico quello nel quale c'è un maggior consumo dei prodotti disinfettanti e maggior funzionamento delle apparecchiature di disinfezione richiedendo maggior manutenzione ordinaria.

5. Per la fornitura del disinfettante l'operatore economico dovrà effettuare i riempimenti dei serbatoi sistemati sui vari impianti; la voce dell'elenco prezzi dei vari disinfettanti comprenderà, oltre alla fornitura, anche il trasporto sui vari impianti ed il riempimento dei bulk con la verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature di disinfezione, pesche ed iniezioni; inoltre, nei

giorni in cui verranno effettuati i riempimenti o le manutenzioni ordinarie delle apparecchiature, l'operatore economico dovrà anche misurare il cloro residuo nei punti previsti in rete (allegato B e allegato C) e sarà a carico dell'operatore economico il caricamento delle attività effettuate su software dedicato condiviso con AGS. Tale attività è compresa nel canone mensile. La verifica del cloro residuo in rete è importantissima per la corretta taratura delle apparecchiature di disinfezione pertanto dovrà essere rispettata la periodicità minima inserita negli allegati B e C e le rilevazioni dovranno essere inserite nel software in tempo reale.

6. Fa parte dell'oggetto del presente capitolato la messa a disposizione e configurazione a carico dell'operatore economico di una piattaforma per la programmazione e digitalizzazione di tutti gli interventi, scadenze e registrazioni oggetto del presente documento. Il costo del software, configurazione e gestione dovrà essere ricompreso nel canone mensile servizio ordinario.

Detta piattaforma dovrà essere operativa entro 30 giorni dall'aggiudicazione e dovrà produrre elaborati excel/csv per l'importazione dei dati registrati nei sistemi informatici dell'appaltatore che con cadenza mensile dovranno essere inviati ad AGS. Resta inteso che i tecnici di AGS devono poter accedere alla piattaforma in qualsiasi momento per la visualizzazione delle attività effettuate e da effettuare.

All'inizio di ogni mese dovrà essere inviata al Direttore dell'esecuzione del servizio (DEC) un report excel con la contabilizzazione delle attività svolte nel mese precedente come da documento allegato (Allegato D).

I punti indicati negli allegati A, B e C potrebbero subire delle variazioni durante l'espletamento del servizio, sarà cura della stazione appaltante darne tempestiva comunicazione all'operatore economico.

4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DI PAGAMENTO

1. Il contratto è stipulato nella forma di scrittura privata in conformità all' art. 18, co. 1, del D.lgs. n. 36/2023.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco di cui all'All. F.
4. I prezzi unitari di cui all'All. F, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della

determinazione dell'importo complessivo dei servizi, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023.

5. L'aggiudicatario deve assolvere agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento in oggetto. Ogni fattura emessa dall'appaltatore dovrà essere completata con gli estremi del progetto e del relativo codice CIG del contratto, il tutto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, meglio dettagliata nell'art. 16 del presente capitolato.

 L'iva applicata per tale tipologia di servizio è pari al 22%.

 I pagamenti saranno effettuati mediante bonifici bancari a 60 (sessanta) giorni data di ricevimento fattura fine mese secondo le modalità dettagliate nel presente Capitolato speciale.

 La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente ufficio Amministrazione & Finanza dell'Azienda e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

 In riferimento alla Legge n. 205/17, che ha reso obbligatoria la fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, al fine di poter adempiere a tale obbligo, le parti concordano che l'invio di fatture e di eventuali note di accredito avverrà attraverso il sistema di interscambio (SdI). Il codice destinatario che identifica la nostra Azienda, da utilizzarsi per la compilazione del tracciato xml della fattura o di eventuali note di accredito, è 4PRR1AO.

5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

 a) il presente capitolato compresi gli allegati allo stesso;

 b) elenco dei prezzi unitari;

 c) il DUVRI di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (e ss.mm.ii.);

 d) le polizze di garanzia.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

 a) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

 b) il Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. n. 36/2023 (e ss.mm.ii.), nonché i relativi allegati;

c) il D.Lgs. n. 81/2008 (e ss.mm.ii.), con i relativi allegati.

3. Le norme del presente capitolato si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
4. In caso di discordanza tra le disposizioni del presente capitolato e quelle del D.Lgs. n. 36/2023 prevalgono queste ultime.

6. DISCIPLINA E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. L'affidamento del servizio in oggetto è subordinato alla piena e incondizionata accettazione e osservanza della disciplina di gara costituita dal disciplinare, dal capitolato, dall'Elenco Prezzi, dal DUVRI, e ogni altro documento costituente *lex specialis* di gara.
2. In caso di contrasto tra i summenzionati documenti, in via interpretativa si osserverà il seguente ordine di prevalenza: i) Contratto; ii) Capitolato; iii) Offerta tecnica e economica presentata dall'appaltatore.
3. Per tutto quanto non previsto e/o non specificato dai documenti sopra richiamati, l'appalto è soggetto all'osservanza della normativa applicabile in materia di appalti pubblici di lavori di cui al D.lgs. n. 36/2023 e relativi allegati.
4. Sotto il profilo metodologico, si applica l'impostazione ermeneutica di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

7. ONERI PER LA SICUREZZA

1. Gli oneri per la sicurezza derivanti dal presente appalto sono compresi nel valore complessivo dell'appalto.

2. Eventuali oneri successivi saranno compensati mediante i prezzi unitari contenuti nell'apposito prezziario allegato o di riferimento.

8. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 deve essere tempestivamente notificata alla

Stazione appaltante.

10. CONSEGNA E INIZIO DEI SERVIZI

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipulazione del contratto, previa convocazione dell'esecutore.

2. In ogni caso, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 50 del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario si riserva il diritto di procedere all'esecuzione anticipata del contratto.

3. Resta salvo il diritto della Stazione appaltante di procedere con la consegna del servizio in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso il RUP indica espressamente nel verbale le parti del servizio di immediata esecuzione.

4. Il DEC provvede all'emissione delle disposizioni e istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, in conformità a quanto stabilito dall'art. 114 comma 7 e allegato II.14 del Codice.

11. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI SERVIZI

1. Il tempo utile per ultimare tutti i servizi compresi nell'appalto è fissato in giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma mensile delle attività.

12. SOSPENSIONI E PROROGHE

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'espletamento dei servizi, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei servizi e delle cautele adottate affinché alla ripresa gli stessi possano essere continuati ed ultimati senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del progetto entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la

sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il DEC dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
4. Ove successivamente alla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei servizi, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di servizi eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei servizi, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei servizi. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i servizi nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il RUP, sentito il DEC, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i servizi nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei servizi, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al DEC, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i servizi, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei servizi disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui all'art. 121, commi 1, 2, 6 e 11 del D.lgs. n. 36/2023, l'esecutore ha diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto

dall'art. 1382 del Codice civile e secondo i seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura del 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, co. 1, lettera e), del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 computati sulla percentuale del 10%, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

13. PENALI

1. Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dal direttore dell'esecuzione del contratto, per cause imputabili all'appaltatore, si applicherà la penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di ritardato avvio degli interventi in urgenza per cause imputabili all'appaltatore, si applicheranno le seguenti penali:

A - € 150 per il primo ritardo compreso tra 15 e 30 minuti;

B - € 300 per il primo ritardo compreso tra 31 e 60 minuti o secondo ritardo di tipo A;

C - € 600 per ogni ritardo superiore a 60 minuti o secondo ritardo di tipo B o terzo ritardo di tipo A.

2. Qualora all'appaltatore sia formalmente contestato il mancato intervento o il mancato rispetto delle norme di sicurezza per almeno due volte senza che ciò dipenda da cause di forza maggiore, l'azienda si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto senza che ciò possa costituire titolo per la ditta a richiesta di risarcimento alcuno.

3. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che saranno riscontarti i serbatoi del disinfettante vuoti o comunque con un riempimento inferiore al 5%

4. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 2.000 se non riuscirà a portare la

concentrazione di disinfettante all'interno del range descritto negli allegati A. B e C.

5. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 in caso di mancata compilazione, nel software condiviso, del report giornaliero relativo ai valori del cloro residuo rilevati in tutti i punti di prelievo.

6. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che il valore rilevato dall'analisi del titolo del cloro non sarà adeguato.

7. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 500 in caso di mancato compilazione nel software dedicato del report giornaliero delle attività di manutenzione effettuate completo di tutte le informazioni necessarie.

8. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 in caso di mancato invio del programma delle attività di manutenzione del mese successivo entro le tempistiche e nelle forme indicate nel Capitolato speciale.

9. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che non verranno rispettati i programmi delle verifiche settimanali così come previsto nel presente Capitolato.

10. L'appaltatore incorrerà in una penale di € 1.000 ogni volta che non porterà a termine un intervento di manutenzione per mancanza di materiale e/o di risorse, fatta eccezione dei casi in cui le cause, debitamente descritte dall'appaltatore, non siano imputabili allo stesso.

11. L'appaltatore incorre in una penale di € 1.500 per la mancata analisi tecnica, entro il termine dei mesi dalla consegna del servizio, finalizzata all'implementazione/efficientamento degli impianti esistenti che preveda soluzioni migliorative sia nella gestione che nel dosaggio di disinfettante.

12. L'appaltatore incorre in una penale di € 1.500 per il mancato possesso e disponibilità, entro il termine di un mese, di un sistema di localizzazione dei mezzi in tempo reale, di cui al presente Capitolato.

Tutte le penali di cui al presente capitolato sono di regola contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di penalità.

In ogni caso, l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare complessivamente il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, si procederà alla risoluzione in danno del contratto in conformità a quanto previsto dall'art. 122 del Codice di contratti pubblici.

14. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei servizi, del loro mancato regolare o continuativo espletamento secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 a) il ritardo nell'installazione del cantiere, se previsto;
 b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DEC o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 c) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
 d) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

15. ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 33 dell'all. II.14 del D.lgs. n. 36/2023 non è prevista l'anticipazione del prezzo.

16. PAGAMENTI IN ACCONTO

1. La contabilizzazione è prevista con l'emissione di SAL con relativa fatturazione.

2. Le fatture saranno pagate a 60 giorni data fattura fine mese.

3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo:
 a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
 b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza da rischio interferenziale, non soggetti a ribasso;
 c) incrementato del costo della manodopera, non soggetta a ribasso;
 d) al netto della ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11, comma 6 del Codice, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
 e) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.

17. PAGAMENTI A SALDO

1. Il pagamento a saldo, comprensivo della ritenuta d'acconto di cui al precedente articolo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, è pagato entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.
2. L'appaltatore risponde per la difformità e i vizi del servizio fornito, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante entro i due anni successivi alla conclusione del servizio.

18. RITARDI NEI PAGAMENTI

1. L'emissione del mandato di pagamento delle somme dovute all'appaltatore oltre il termine previsto per il pagamento dei corrispettivi d'appalto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'art. 4, co. 1, del D.lgs. n. 231/2002.
2. Il tasso di interesse di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE, stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2002 (e s.m.i.).

19. REVISIONE PREZZI

1. Ai sensi dell'art. 60 comma 2 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) del Codice, si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie reperibili sul portale istituzionale dell'ISTAT.
3. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 60, comma 5 del Codice, in ordine ai limiti connessi alle risorse disponibili volte a fronteggiare i maggiori oneri derivanti dalla revisione.

20. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, co. 12, del D.lgs. n. 36/2023 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e secondo i criteri stabiliti nell'art. 6 dell'allegato II:14 al D.lgs. n. 36/2023 ossia ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'amministrazione debitrice. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono Amministrazioni Pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45

giorni dalla notifica della cessione. Le Amministrazioni Pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

21. GARANZIA DEFINITIVA

1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità dell'art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.
3. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.
5. La garanzia fideiussoria definitiva può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, co. 3, del D.lgs. n. 36/2023, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta

scritta della stazione appaltante.

6. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

22. RIDUZIONE DELLE GARANZIE

L'importo della garanzia definitiva non è soggetto alle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023, in ragione della determinazione in misura ridotta ex art. 53 comma 4 del medesimo decreto.

23. NORME DI SICUREZZA GENERALI

Norme di sicurezza generali

Il servizio nel suo complesso deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'Impresa è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene.

L'Impresa non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Sicurezza sul luogo di lavoro

L'Impresa è obbligata a consegnare all'Azienda, prima dell'avvio del servizio, il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'Impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela degli articoli del decreto legislativo 81 del 2008 e successivi.

L'Impresa è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio lavori, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi

assicurativi e previdenziali. L'impresa è tenuta a curare il coordinamento di tutte le eventuali ditte operanti sugli impianti di AGS, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Impresa.

24. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 119 del Codice dei contratti pubblici, a cui si fa integrale rinvio.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di tutte le vertenze che, in dipendenza dell'appalto, insorgessero tra la stazione appaltante e l'appaltatore, sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, qualunque sia la loro natura, saranno deferite al giudice ordinario. Il Foro è quello di Verona.

26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

1. Il contratto si risolve, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle ipotesi e secondo le modalità di cui all'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023 e all'art. 1453 e ss. del Codice civile.
2. Con la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore inadempiente, sorge a favore della Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi, o la parte rimanente degli stessi. L'affidamento a terzi è comunicato all'appaltatore inadempiente. All'appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale salva la richiesta dell'ulteriore risarcimento del danno.
3. Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, co. 9, del D.lgs. n. 36/2023, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

27. RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, co. 4-ter, e 92, co. 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei servizi eseguiti nonché del valore dei prodotti già acquistati in ragione della commessa, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023.
2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una

formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

4. L'allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023 disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di ritenzione della stazione appaltante.

28. CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO 231

1. L'appaltatore dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001, nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da AGS, pubblicato sul sito, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c. Lo stesso si impegna a:

a) rispettare i principi e i valori contenuti nel modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS comprensivo del piano di anticorruzione e a tenere una condotta in linea con quanto in esso previsto e comunque, tale da non esporre AGS al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

b) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori di AGS a violare i principi del modello di organizzazione, gestione e controllo di AGS o a tenere una condotta non conforme a quest'ultimo.

2. Si dà atto che l'inosservanza di tali impegni da parte del dichiarante costituisce grave inadempimento contrattuale ed è causa di risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

29. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati di natura personale eventualmente contemplati nel presente contratto, sono trattati secondo i principi del GDPR EU-2016/679, del D.lgs. n. 196/2003 e normativa vigente collegata. Azienda Gardesana Servizi S.p.A. ne garantisce l'utilizzo per le finalità strettamente collegate all'esecuzione del contratto e ne garantisce la massima riservatezza. I dati non verranno trasferiti verso paesi terzi, non saranno diffusi e saranno eventualmente comunicati a soli soggetti indispensabili per l'esecuzione del contratto. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere in ogni momento a ags@ags.vr.it o dpo@ags.vr.it..

30. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E PROPRIETA' DEI DOCUMENTI

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla medesima stazione appaltante. L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

I documenti consegnati da AGS all'appaltatore come anche quelli da quest'ultimi formati e predisposti rimangono di proprietà esclusiva della stazione appaltante e devono essere restituiti alla stessa al completamento delle prestazioni contrattuali.

Quanto espletato in esecuzione del presente appalto diviene di proprietà esclusiva di AGS. L'appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla stazione appaltante copia di tutta la documentazione da lui creata, predisposta o realizzata ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento dei diritti d'uso, dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d'autore, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari per garantirne l'uso illimitato. Pertanto, AGS potrà disporre la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, il trasferimento a terzi, la duplicazione, la cessione, anche parziale, o comunque lo sfruttamento di detti beni ed elaborati.

L'appaltatore si obbliga, altresì, a provvedere senza alcun onere a carico di AGS, al completamento delle attività di trasferimento di conoscenze al personale della stazione appaltante per la piena fruibilità in autonomia dei servizi realizzati.

L'appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne AGS da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati

sui materiali, gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

È fatto assoluto divieto a tutti gli addetti ai lavori a vario titolo impiegati (operai, tecnici, consulenti, artigiani, rappresentanti, archeologi ecc.) di pubblicare e trasmettere anche sui canali social personali (quali Facebook, stato di WhatsApp, Instagram, Twitter), materiale audiografico relativo ai cantieri e alle infrastrutture in gestione ad AGS, senza averne ricevuto preventivamente il nulla osta.

La disposizione del precedente punto è valida anche per il materiale che dovesse essere ritenuto di interesse per le imprese a titolo pubblicitario promozionale (es. referenze, pubblicazioni su sito aziendale, articoli, presentazioni, convegni), che dovrà preventivamente essere autorizzato come sopra.

AGS si riserva di agire nelle sedi opportune qualora tali disposizioni venissero disattese, al fine di tutelare la propria immagine e la riservatezza in relazione ai cantieri e alle proprie infrastrutture.

PARTE SECONDA – PRESCRIZIONI TECNICHE

1. MODALITA' ESECUTIVE GENERALI

1. AGS S.p.A., tramite il DEC, vigilerà affinché il servizio risulti pienamente corrispondente all'offerta e alle norme del capitolato.

2. Il Direttore dell'esecuzione del servizio controlla la qualità dei disinfettanti, degli strumenti utilizzati, dei pezzi di ricambio e dei materiali impiegati per il servizio, la consistenza e le caratteristiche degli stessi in tutte le fasi esecutive. Il DEC può altresì rifiutarsi di accettare quanto sopra anche ad installazione e montaggi avvenuti.

3. L'operatore economico dovrà comunicare alla stazione appaltante, contestualmente alla consegna del servizio, il nominativo di un proprio responsabile tecnico, che dovrà sovrintendere tutto il servizio, che curerà il coordinamento esecutivo delle attività proprie e degli eventuali subfornitori, e vigilerà affinché le disposizioni del direttore dell'esecuzione del servizio trovino pronta e rispondente attuazione.

4. Al responsabile tecnico dell'operatore economico spetta la responsabilità della sicurezza in relazione ai danni o sinistri che si verificano a persone o beni in conseguenza alla non conforme esecuzione del servizio o per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni.

5. Per ogni intervento eseguito l'operatore economico dovrà provvedere alla registrazione di un'apposita segnalazione indicando, il codice dell'impianto, la data, il tecnico di AGS che ha ordinato l'intervento nel caso di manutenzione straordinaria, le operazioni eseguite e le relative ore lavorate. Il DEC apporrà il proprio visto di convalida della segnalazione di cui sopra e procederà alla contabilizzazione. Diversamente, il DEC non convaliderà la segnalazione priva delle suddette informazioni e, pertanto, l'intervento non potrà essere contabilizzato né liquidato.

6. Sarà cura dell'operatore economico fornire al DEC, entro e non oltre il 25 del mese precedente, il programma mensile delle attività dettagliato per codice impianto, sempre che le stesse non siano già state oggetto di più amplia pianificazione. La programmazione deve essere consultabile nel software, di cui all'art. 2.7 – Parte Seconda del presente Capitolato. Nel caso di modifiche del programma, la variazione dovrà essere comunicata al DEC almeno il giorno prima entro le ore 15:00.

7. Nel caso di ritardato avvio del servizio rispetto a quanto previsto dal DEC per cause imputabili all'appaltatore e nel caso di esecuzione delle prestazioni non a regola d'arte o in difformità dalle prescrizioni dettate dal presente capitolato speciale, per cause imputabili

all'appaltatore, troveranno applicazione le penali di cui all'art. 13 Prima parte del presente capitolato.

2. MODALITA' ESECUTIVE SPECIFICHE

2.1 Impianti di disinfezione

a. Impianti di disinfezione a ipoclorito sodio/calcio

Attività minime richieste per ogni verifica:

- scollegamento dei cavi di alimentazione;
- verifica tenuta;
- disintasamento o fornitura e sostituzione iniezione;
- verifica segnale 4 -20 mA ed impulsi pompa eventuale regolazione impulsi;
- verifica quantitativo di disinfettante presente;
- eventuale fornitura e sostituzione kit o-ring;
- eventuale fornitura e sostituzione membrana pompa;
- ogni altra attività per mantenere efficiente il sistema di disinfezione.

Le attività di verifica e manutenzione dovranno essere effettuate con la periodicità minima di visita richiesta e specificato negli allegati.

Le sostituzioni dei kit o-ring dovranno essere sostituite normalmente ogni 6 mesi. Si ricorda che la periodicità descritta nella lista degli impianti, di cui agli allegati A, B e C, è quella minima. La Ditta dovrà gestire tutte le apparecchiature e le iniezioni in modo tale che il cloro residuo in rete sia quello previsto da AGS. Per tale motivo le attività di monitoraggio degli impianti dovranno essere implementate nel periodo estivo corrispondente alle mensilità da aprile a settembre, secondo le più opportune valutazioni dell'operatore economico, il quale dovrà condividere la calendarizzazione elaborata con AGS.

b. Impianti di disinfezione a biossido di cloro

Attività minime richieste:

- verifica dei componenti soggetti ad usura meccanica o deterioramento;
- verifica elettropompe per il clorito di sodio e l'acido cloridrico;
- eventuale fornitura e sostituzione membrane pompe;
- eventuale fornitura e sostituzione guarnizioni ed anelli di tenuta per valvola ingresso e uscita reattore;
- verifica eventuale accumulo aria nei tubi delle pescanti e sua rimozione;
- eventuale fornitura e sostituzione kit o-ring;

- eventuale taratura delle quantità di prodotti aspirati ed ottimizzazione dei dosaggi;
- verifica e taratura segnale 4-20 mA;
- verifica quantitativo di disinfettante;
- ogni altra attività per mantenere efficiente il sistema di disinfezione.

Le attività di verifica e manutenzione dovranno essere effettuate con la periodicità minima di visita richiesta e specificato nel file allegato mentre le sostituzioni delle membrane delle pompe dovranno essere eseguite, di norma, ogni 6 mesi e tutte le volte che si rendesse necessario; queste attività sono conteggiate con la voce 1 dell'elenco prezzi.

Si precisa che i materiali utilizzati saranno contabilizzati secondo le voci dell'elenco prezzi mentre la manodopera e la piccola minuteria sono già ricomprese nella voce 1. Tutti i materiali di ricambio dovranno essere originali o in caso di mancanza di quelli originali le eventuali diverse marche dovranno essere concordate con AGS.

c. Sistemi di disinfezione acido ipocloroso prodotto in sito per via elettrolitica

Attività minime richieste

- verifica dei componenti soggetti ad usura meccanica o deterioramento;
- verifica presenza di anomalie impianto;
- verifica presenza di sale e rabbocco dello stesso nel serbatoio;
- verifica quantitativo di disinfettante;
- ogni altra attività per mantenere efficiente il sistema di disinfezione.

Le attività di verifica e manutenzione dovranno essere effettuate con la periodicità minima di visita richiesta e specificato negli allegati A, B e C.

2.2 Sonde di rilevazione del cloro

Attività minime richieste:

- verifica del corretto funzionamento della sonda;
- verifica presenza di anomalie;
- eventuale manutenzione o taratura se necessaria;
- ogni altra attività per mantenere efficiente il sistema.

Le attività di verifica e manutenzione dovranno essere effettuate con la periodicità minima di visita previste per gli impianti di disinfezione alle quali sono associate. Il valore del cloro rilevato dovrà essere registrato in tempo reale in un software dedicato alla gestione delle attività. In caso di riscontrato valore anomalo, fuori dal range previsti dagli allegati B – C dovrà essere dato riscontro alla stazione appaltante mediante telefonata.

2.3 Fornitura e riempimento del disinfettante e di altri reagenti

L'appaltatore dovrà fornire sia l'ipoclorito di sodio e di calcio per uso alimentare sia l'acido cloridrico e il clorito di sodio per i produttori di biossido, come da elenco prezzi. Oltre alla soda caustica e al perossido di idrogeno per il lavaggio dei filtri, l'operatore economico sarà autonomo nella gestione dei riempimenti dei bulk, in modo che il disinfettante sia sempre presente in rete a parte per alcuni punti che verranno indicati da AGS. Il range di concentrazione ottimale è indicato negli allegati A, B e C. Il prezzo del disinfettante al kg dell'elenco prezzi è comprensivo di tutti gli oneri previsti per la consegna all'impianto ed il riempimento dei bulk appositi.

Ai fine del mantenimento della tutela ambientale, per lo stoccaggio del disinfettante, sarà a carico della ditta la fornitura entro 15 gg dall'aggiudicazione di idonee armadiature dotate di bacino di contenimento al fine di garantire la massima sicurezza sullo stoccaggio.

Le armadiature dovranno essere un numero minimo di 2 pezzi e dovranno contenere un volume di reagenti pari ad 400 lt e relativo bacino di sicurezza.

Inoltre, è previsto il riempimento dei serbatoi di policloruro di alluminio all'impianto di Val dei Coali e di cloruro ferrico all'impianto di Berra e Via Venezia.

2.4 Misurazione del disinfettante in rete

L'appaltatore dovrà essere dotato di strumentazione portatile (spettrofotometro) per la rilevazione del cloro residuo in rete: sia quelli adatti per l'ipoclorito sia per il biossido di cloro e dovranno essere regolarmente tarati. Per questo motivo si chiede di inviare l'elenco degli strumenti utilizzati e l'esito della taratura ogni 6 mesi.

Durante le rilevazioni settimanali e nei giorni di riempimento o di manutenzione delle pesche dei bulk, nonché quando verrà effettuata la manutenzione alle iniezioni del cloro, l'appaltatore dovrà misurare il cloro residuo nei punti di prelievo come da elenchi allegati, trascrivere i risultati su apposito software condiviso.

Vista l'importanza della verifica del cloro residuo in rete si richiede che il personale tecnico abbia adeguata formazione, documentata da attestati di formazione/partecipazione, per svolgere campionamento dell'acqua secondo modalità definite da metodiche (APAT CNR IRSA 1030).

2.5 Campionamento e trasporto campioni

Su richiesta di AGS l'appaltatore dovrà effettuare dei campioni ai punti di prelievo indicati da AGS e trasportarli al laboratorio di riferimento di volta in volta comunicato da AGS.

Il campionamento e il trasporto devono avvenire secondo il metodo accreditato (APAT CNR IRSA

1030) o nel rispetto della procedura aziendale che si allega (Allegato E).

I materiali per i campionamenti verranno forniti direttamente da AGS.

2.6 Efficientamento del coordinamento operativo

Al fine di garantire un miglioramento ed efficientamento del coordinamento operativo tra il personale AGS dislocato sul territorio e il personale della ditta, si richiede che i mezzi impegnati per l'esecuzione del servizio siano dotati di un sistema di localizzazione e visualizzazione della posizione in tempo reale.

La piattaforma di gestione della geolocalizzazione deve consentire la catalogazione di indirizzi georeferenziati e la visualizzazione dei mezzi sulla mappa in tempo reale. La posizione dei veicoli deve essere rappresentata su cartografie Google Maps o equivalenti.

Parte delle informazioni devono essere disponibili su mappa e contestualmente in formato tabellare e ogni tabella potrà essere scaricata in formato csv e fornite su richiesta di AGS S.p.A. In alternativa, la verifica da parte di AGS può realizzarsi tramite l'abilitazione di un proprio profilo utente per accedere alla piattaforma dell'operatore economico.

Il sistema descritto deve essere attivo e funzionale entro un mese dall'avvio del servizio.

2.7 Software di gestione

Per l'esecuzione del contratto l'operatore economico dovrà disporre di un software, mirato a migliorare e digitalizzare gli impianti e la loro gestione. In particolare, gli impianti dovranno essere suddivisi in tutti i loro sottocomponenti (più utenze elettromeccaniche) o gestiti come un'unica entità (punto di sanificazione), in base alle effettive necessità.

I piani manutentivi, nell'ambito della manutenzione programmata, costituiscono gli strumenti operativi per sistematizzare, razionalizzare e pianificare le azioni manutentive, delineando chiaramente le sequenze temporali da rispettare, i controlli da eseguire e le risorse da impiegare. L'obiettivo principale è ottimizzare l'affidabilità degli impianti e di ogni singolo componente.

Il responsabile tecnico della ditta elabora i piani relativi a tutti gli impianti, componenti e sottocomponenti che intende gestire e traccia tutte le misure/verifiche richieste negli allegati sopra descritti.

Tutte le attività svolte dovranno essere tracciate e gestite dal software:

- rilevazione dell'impianto sottoposto a manutenzione da parte del manutentore secondo sigla identificativa;
- registrazione sul TAG dell'impianto della presenza del manutentore;

- carico reagenti con specifica registrazione in Kg;
- compilazione delle attività effettivamente svolte dal manutentore sull'impianto;
- registrazione sul TAG dell'impianto delle operazioni svolte e non svolte;
- comunicazione da parte dell'applicativo sul cellulare al sistema informativo dell'avvenuto intervento manutentivo e del suo dettaglio;
- disponibilità del dato in tempo reale sia per chi coordina e gestisce le operazioni di manutenzione sia per AGS.

Ogni manutentore sarà dotato di un cellulare con tecnologia NFC (Near Field Communication) che lo identifica univocamente. Questo dispositivo fungerà da sistema di "gestione presenze", permettendo la verifica in tempo reale del nominativo e dell'effettiva presenza su un impianto, tracciando sia le attività manutentive eseguite che la data e l'ora.

Tutte queste informazioni, oltre ad essere trasmesse automaticamente al software di gestione, dovranno essere registrate anche sul Tag dell'impianto. Inoltre, dovranno essere disponibili report in formato Excel che mostrano le operazioni effettuate da ogni tecnico, la data e l'ora di inizio e fine esecuzione delle stesse.

3. SQUADRA TIPO E TECNICO COORDINATORE

1. Per ciascuna squadra operativa deve essere garantita la seguente composizione minima tipo, l'attrezzatura e i mezzi di seguito indicati:
- n. 1 operaio specializzato con specifica esperienza dimostrata con attestato per spazi confinati e con idonei requisiti in materia di sicurezza;
- n. 1 mezzo idoneo, a trazione 4x4;
- adeguata attrezzatura.

2. Le squadre dovranno essere minimo due presenti in contemporanea sul territorio di competenza AGS.

3. Per tutta l'esecuzione del contratto, in qualsiasi fascia oraria, l'operatore economico dovrà garantire l'operatività di un tecnico coordinatore responsabile del contratto.

4. PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E TEMPI UTILI

1. La fascia oraria durante la quale si svolgeranno i servizi oggetto del presente appalto è ricompresa, indicativamente, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.
2. Gli interventi sono distinti in ordinari e straordinari, secondo le seguenti descrizioni.

5. MODALITA ESECUTIVA, MEZZI ED ATTREZZATURE

1. I luoghi di intervento sono ubicati su suolo pubblico, privato e anche all'interno di impianti: possono esserci strade strette, anguste e impervie anche in zone montane, pertanto, l'operatore economico, nel partecipare alla procedura, dichiara di aver preso atto della morfologia del territorio in gestione ad AGS e di essere dotato di mezzi idonei ad espletare i servizi richiesti.

2. Di conseguenza si richiede che l'operatore economico disponga di una sede operativa dotata di magazzino, dando evidenza della disponibilità dei luoghi già alla stipula del contratto, mediante la produzione di contratto di affitto, atto di proprietà, o altro titolo idoneo, nel raggio di 60 km dai confini del territorio gestito.

3. L'appaltatore dovrà possedere l'attrezzatura per la rilevazione della concentrazione del cloro e del biossido presente nella rete acquedotto nonché tutti i materiali per la manutenzione/sostituzione dei sistemi di disinfezione.

4. Considerato che potrebbe verificarsi la circostanza per cui risulti necessario sostituire momentaneamente un impianto in caso di guasto o malfunzionamento, l'operatore economico dovrà disporre di macchinari idonei a gestire l'emergenza.

Segnatamente, l'operatore economico dovrà disporre a magazzino del seguente materiale:

- n. 1 pompa dosatrice per tipologia indicata nell'elenco prezzi;
- n. 10 lance di iniezione;
- n. 1 bulk di opportuna capacità;
- n. 10 cassette di contenimento;
- 10 metri di tubo.

In tali casi l'operatore economico deve dare comunicazione al DEC e inserire nel software condiviso la descrizione della tipologia di strumento o macchinario installato in sostituzione precisando marca, matricola ed impostazioni, non appena conclusa l'attività di installazione.

5. L'appaltatore deve disporre di segnaletica adeguata alle prescrizioni del vigente "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada".

6. L'attrezzatura a bordo dei mezzi dovrà comprendere, oltre allo strumenti di rilevazione del cloro e alla minuteria necessaria per la manutenzione ordinaria degli impianti di disinfezione come lance/valvole di iniezione, tubi, corpi pompa, ecc, anche scale idonee per entrare nei pozzetti, imbracature, attrezzatura per l'ingresso nei luoghi confinati, dispositivi per la rilevazione di eventuali gas nocivi alla salute nel caso si lavorasse all'interno delle vasche delle stazioni di

sollevamento come da procedura di AGS per l'ingresso nei luoghi confinati o sospetti di inquinamento.

7. Tenuto conto delle esigenze di lavoro e dei vincoli stabiliti da questo capitolato si precisa che l'appaltatore dovrà essere in grado di garantire, in caso di necessità, la disponibilità in contemporanea di:

- almeno 2 automezzi corredati di tutta l'attrezzatura;
- almeno n. 2 squadre.

8. In caso di sostituzione di materiali, macchinari, impianti o parti di essi, questi dovranno preferibilmente essere originali o presentare caratteristiche equivalenti, da sottoporre preventivamente alla verifica ed accettazione di AGS.

9. Qualora il DEC rifiuti dei materiali ancorché messi in opera perché a suo giudizio insindacabile li ritiene per qualità, lavorazione e funzionamento non adatti al perfetto funzionamento degli impianti, e quindi non accettabili, l'operatore economico, a sua cura e spese, deve allontanare immediatamente i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino le condizioni prescritte.

10. Tutti i pezzi di ricambio ed i materiali forniti devono essere nuovi, della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati.

11. I materiali sostituiti ed eventuali rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti a costo, onere e cura dell'appaltatore.

12. Le operazioni di trasporto, svincolo, carico, scarico ed eventuali riconsegne dei materiali forniti saranno a carico dell'operatore economico.

L'operatore economico sarà sempre ed unicamente responsabile della conservazione dei pezzi di ricambio e dei materiali approvvigionati fino alla loro installazione ed all'accettazione da parte del DEC. Tutte le spese di immagazzinamento dei pezzi di ricambio e dei materiali, in fabbrica e a piè d'opera, saranno a carico dell'operatore economico.